



COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

P.zza Boifava, 13 - 25080 Serle (BS)

Tel. 0306910000 - Fax 0306910821

Prot. 645 del 31 Gennaio 2022

Ai Responsabili di Servizio del Comune di SERLE

Ai Dipendenti

Sede

Per conoscenza:

Al Sindaco ed alla Giunta

Ai Consiglieri Comunali

ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE n. 1 /2022

Circolare sull'organizzazione del lavoro e degli accessi ai servizi dopo l'emanazione del DL 1/2022 e del DPCM del 21 gennaio 2022.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA DEL "GREEN PASS" (ATTUAZIONE D.L 1/2022 E DPCM 21.01.2022)

ATTO ORGANIZZATIVO DEL SEGRETARIO GENERALE n. 1 /2022

Circolare sull'organizzazione del lavoro e degli accessi ai servizi dopo l'emanazione del DL 1/2022 e del DPCM del 21 gennaio 2022.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA DEL "GREEN PASS" (ATTUAZIONE D.L 1/2022 E DPCM 21.01.2022)

Si richiamano:

- la Legge 165 del 19.11.2021 (conversione del D.L. 127/21) che ha introdotto la possibilità di consegnare il GREEN-PASS al datore di lavoro da parte dei dipendenti (al fine di semplificare i controlli);
- IL D.L. n. 1 del 7.1.2022;
- la Circolare del Min.Interno del 13.01.2022;
- il DPCM del 21.01.2022.

Si forniscono qui le informazioni fondamentali sulle nuove norme e disposizioni introdotte a livello nazionale in materia di obblighi vaccinali e di Green-Pass, nonché alcune disposizioni organizzative per i Responsabili di Servizio a valere dai prossimi giorni;

[Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"](#) prevede una serie di disposizioni che modificano il quadro organizzativo che la nostra amministrazione si è data fino ad oggi.

Si ricorda a tutti i destinatari che il costante aggiornamento sulla divisione in zone bianche, gialle ed arancioni sull'uso delle mascherine e del green pass, è oggetto di ordinanza ministeriale consultabile, con le relative faq a questo indirizzo web:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

Ciascuno, nella sua funzione di "datore di lavoro" ed in quella di "responsabile del servizio" dovrà adottare tutte le misure di dettaglio al fine di dare coerenza alle nuove misure organizzative, aggiornando le disposizioni fin qui assunte;

A tal fine viene emanata la presente circolare.

In calce verranno dettagliati gli obblighi di ciascuno.

1. Estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di dipendenti

L'art. 1 del citato Decreto (che introduce l'art. 4-quater del DL 1° aprile 2021, n. 44), **dal giorno 8 gennaio 2022**, dispone l'obbligo vaccinale, di cui all'art. 3-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44, per i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell'UE e i cittadini stranieri residenti in Italia, **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, ossia che abbiano un'età pari o superiore a 50 anni.**

Si precisa che questo nuovo obbligo **si aggiunge** a quello previsto dagli artt. 4 (obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie), 4-bis (obbligo vaccinale per i lavoratori impegnati nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e 4-ter (obbligo vaccinale per il personale della Scuola, della Difesa, del Comparto Sicurezza e della Polizia locale) del DL n. 44 del 2021.

Per queste ultime categorie di personale **l'obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età.**

L'obbligo vale a decorrere **dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022** e si applica anche a coloro che, pur non avendo ancora compiuto i 50 anni al momento dell'entrata in vigore della norma, li compiranno entro il 15 giugno 2022 (cfr. comma 3).

2. LA NUOVA SANZIONE

È prevista una sanzione pecuniaria di importo pari a € 100,00 che viene applicata ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022:

- a) non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- c) non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. dose booster).

La stessa norma precisa che la sanzione si applica anche i lavoratori inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale in base alle disposizioni previgenti, precedentemente citate.

L'applicazione della sanzione verrà **disposta d'ufficio dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

3. IL GREEN-PASS PER I DIPENDENTI – ESIBIZIONE O CONSEGNA DEL GREEN PASS

Il DL 1/2022 prevede che **dal 15 febbraio 2022**, per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, da parte dei dipendenti soggetti all'obbligo vaccinale non sarà più sufficiente il c.d. green pass base o debole, quello cioè che scaturisce dall'effettuazione di un tempone molecolare o antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Pertanto

DAL 15 FEBBRAIO (e fino al 15 giugno, attualmente, salvo disposizioni diverse) i **dipendenti con età pari o superiore a 50 anni** devono esibire - su richiesta degli incaricati nominati o del Segretario Comunale o dei Responsabili U.O.C. - il **green-pass rafforzato** per accedere ai luoghi di lavoro del Comune, ovvero possono consegnare copia del proprio green-pass.

Gli altri dipendenti (non over 50enni) devono continuare ad esibire (o consegnare) il **green-pass base**.

(caso 1 di violazioni) I dipendenti - AL MOMENTO DELL'ACCESSO NELLA SEDE COMUNALE (ED UFFICI DISTACCATI) PRIMA DI INIZIARE IL PROPRIO LAVORO, qualora a seguito di controllo rifiutano di esibire il GREEN PASS (base o rafforzato, a seconda dell'età anagrafica), oppure non risultano in regola con la suddetta certificazione:

- NON potranno accedere a nessuna delle sedi di lavoro comunali e dovranno allontanarsi lasciando le sedi comunali a cui volevano accedere;
- verranno considerati "assenti ingiustificati" fino alla presentazione del Green Pass, con diritto alla conservazione del posto (attualmente previsto fino e non oltre il 15 giugno);

- non gli verrà corrisposta – per gli stessi giorni di assenza ingiustificata - la retribuzione, né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;
- non saranno, comunque, destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio né di procedimenti disciplinari;
- saranno riammessi in servizio non appena dimostreranno il possesso del Green Pass.

(caso 2 di violazioni) I dipendenti - QUALORA ACCEDANO ALLA SEDE COMUNALE (ED UFFICI DISTACCATI) ED INIZINO IL PROPRIO LAVORO - se, successivamente, a seguito di controlli effettuati anche a campione non risultino in regola con il Green Pass (base o rafforzato, a seconda dell'età anagrafica), saranno invitati a lasciare la sede comunale ed inoltre saranno sottoposti:

- a contestazione della violazione attraverso apposito atto/verbale, da cui potrà scaturire l'irrogazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1500 euro;
- a contestazione di violazione disciplinare, da cui potrà scaturire l'irrogazione di una sanzione disciplinare disposta dall'UPD/dal competente ufficio.

Ove il controllo non sia possibile al momento dell'accesso del dipendente al luogo di lavoro, le verifiche potranno essere fatte a tappeto o a campione in un momento successivo all'accesso e durante l'orario di lavoro.

IL POSSESSO DEL GREEN PASS È RICHiesto ANCHE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IN SMART WORKING (tranne i casi di cui ai successivi punti 5 e 6)

4. RIENTRO AL LAVORO PER I DIPENDENTI GUARITI O USCITI DALLA QUARANTENA

I dipendenti assenti dal lavoro perché in quarantena o malattia da Covid, non possono rientrare in servizio senza il "nulla osta" da parte del medico competente dell'Ente o dell'ATS.

Il dipendente, una volta ricevuto il certificato di "fine isolamento", deve trasmetterlo assieme al certificato di tampone negativo, al datore di lavoro.

5. LAVORATORI FRAGILI: ESONERO GREEN PASS FINO AL 28 FEBBRAIO

Fino al 28 febbraio 2022 (in attesa dell'emanazione di un DM che indichi con precisione le patologie che danno diritto ad essere considerati *lavoratori fragili*), i *lavoratori fragili* (ossia *i lavoratori in possesso di apposita certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 co.3, della legge 104/1992*), indipendentemente dall'età, **svolgeranno la prestazione lavorativa di norma in "SMART WORKING"** (previsto dall'art. 26 comma 2 bis del D.L. n.18/2020, come modificato dal D.L. n. 221/2021).

In questi casi, il RESPONSABILE del Servizio Personale, può autorizzare il lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa in "smart working";

Il lavoratore fragile se svolge mansioni "non smartizzabili" può essere anche adibito a diversa mansione compatibile con il lavoro da remoto nel settore di appartenenza o previo accordo con altri Responsabili P.O., in altro settore, ovvero allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto.

6. LAVORATORI PER I QUALI LA VACCINAZIONE E' OMESSA O RITARDATA

L'**obbligo vaccinale per i dipendenti non sussiste** in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e certificate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle vigenti circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

In tali casi - di vaccinazione che può essere omessa o differita - i dipendenti non sono tenuti ad esibire il green-pass (né quello base, né quello rafforzato).

Come previsto dall'art.1, comma 7 del DL 1/2022 - nel particolare caso in cui **la condizione di lavoratore fragile si accompagni a quella che legittima l'omissione o il differimento della vaccinazione**, sarà possibile:

- autorizzare il lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa in "smart working";
- adibire il lavoratore a mansioni di categoria inferiore, senza decurtazione della retribuzione.

7. IL GREEN-PASS PER GLI ASSIMILATI AI DIPENDENTI

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente di questa Amministrazione, anche a tutti i soggetti, parimenti soggetti all'obbligo vaccinale, **"che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di collaborazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni"**.

8. IL GREEN-PASS PER GLI UTENTI DEI SERVIZI

Il DL 1/2022 ha inserito un comma 1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, il quale stabilisce che **a decorrere dal 1° febbraio 2022**, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (c.d. green pass base o debole).

L'art. 1 lettere c) e d) del DPCM del 21 gennaio 2022 ha previsto che **non serve il green-pass, pertanto gli utenti saranno esonerati dall'obbligo del green-pass**, per l'accesso ai locali ed uffici del Comune per esigenze di:

- ✓ **Sicurezza:** nello specifico si tratta degli uffici della Polizia Locale allo scopo di assicurare lo svolgimento di attività indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- ✓ **Giustizia:** nello specifico si tratta dei servizi sociali comunali per attività a favore di minori o incapaci in caso di denunce o richieste di interventi giudiziari (es. donne o minori vittime di violenze che si devono rapportare con gli assistenti sociali o gli appositi sportelli o la Polizia locale).

Sono esclusi dall'obbligo di esibire il Green Pass - i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata conformemente a quanto previsto con la Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 (si rimanda al precedente punto 6).

9. OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO O LORO DELEGATI

Il DL n.1/2022 prevede che **i datori di lavoro** (individuati in base alle disposizioni normative ed alla giurisprudenza costante nei dirigenti apicali), **o loro delegati**, sono tenuti:

- a) a decorrere **dal 1° febbraio 2022**, a controllare che gli utenti, eccettuati quelli dei servizi di cui al menzionato DPCM del 21.01.2022, che entrano negli uffici siano in possesso almeno del green pass base (quello che si ottiene anche con il tampone negativo);
- b) a decorrere **dal 15 febbraio 2022**, a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di obbligo del c.d. green pass rafforzato per i dipendenti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater (DL n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021), che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro;
- c) a decorrere **dal 15 febbraio 2022**, a controllare il rispetto dell'obbligo di green pass rafforzato da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater (DL n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021) che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro (collaboratori, dipendenti di appaltatori, ecc.). Tale controllo si affianca a quello svolto dai datori di lavoro dei predetti soggetti.

10. CONTROLLI SUGLI AMMINISTRATORI – ESIBIZIONE O CONSEGNA DEL GREEN-PASS

Le norme che obbligano il possesso/esibizione del Green-pass si applicano anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice (Sindaco, Assessori e Consiglieri), per poter accedere nella sede comunale ove svolgono la loro funzione.

L'Amministratore che comunichi di non essere in possesso del GREEN PASS o qualora ne risulti privo al momento dell'ingresso nelle sedi comunali a seguito di verifica:

- mantiene il diritto alla conservazione della carica;
- non ha diritto al gettone di presenza previsto;

L'Amministratore che accede al luogo di svolgimento della funzione in mancanza del GREEN PASS è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 €. (comma 7 e comma 8 dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021);

Per quanto riguarda il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali, il Segretario comunale e/o suoi delegati/incaricati effettuano le verifiche del possesso del GREEN PASS (anche attraverso verifica di green pass precedentemente consegnato), al momento del loro accesso nella sede comunale ove si svolge la seduta dell'Organo politico in questione. Egli è competente anche per l'accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni, secondo le regole operative sopra specificate. In caso di accertata violazione delle disposizioni, trasmette il rapporto alla Prefettura per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

L'obbligo di possesso/esibizione del GREEN PASS vale anche per:

- eventuale pubblico che intende assistere alle sedute consiliari;
- partecipanti a RIUNIONI/ASSEMBLEE/INCONTRI che accedono alla sede comunale.

Il controllo del GREEN PASS è in questi casi demandato al soggetto (anche componente di organo politico-istituzionale) che ha indetto la riunione o l'incontro, esercitandolo direttamente o delegando un dipendente individuato attraverso il Responsabile di Servizio del settore competente per la materia dell'incontro;

Si ricorda da ultimo che anche le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate continuano ad essere effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e dal DPCM 17 giugno 2021, nello specifico strumentazione all'ingresso del Municipio.

Prevvia intesa con il Responsabile della Sicurezza e Responsabile dell'Ufficio Tecnico geom. Mauro Zini, si individua l'Agente di Polizia Locale, Botteri Carlo Alberto e la dipendente del Servizio Segreteria Angoni Giovanna quali addetti ai controlli da parte di questa Amministrazione. I Responsabili di Servizio potranno eventualmente individuare/delegare altri dipendenti ai quali affidare i medesimi compiti di controllo. Detto personale dovrà essere dotato delle apposite apparecchiature e relativi software aggiornati.

Si prevede che il controllo PER I CITTADINI-UTENTI-PROFESSIONISTI avvenga all'ingresso della sede comunale interessata e degli uffici comunali.

Il controllo avverrà, come sin ora effettuato, mediante apposita strumentazione, dislocata all'ingresso, per il controllo della temperatura corporea e l'utilizzo della mascherina. Per il controllo del possesso del "green pass" provvederà il personale delegato. Al momento attuale l'Agente di Polizia Locale Botteri Carlo Alberto e la dipendente del Servizio Segreteria Angoni Giovanna.

Dopo i primi giorni, qualora si verificano problemi (anche in relazione ad eventuali reazioni dei cittadini) si dovrà avvertire il Segretario ed il Sindaco al fine di trovare altre modalità di accesso e controllo degli accessi al Comune che garantiscano il rispetto delle regole introdotte, in condizioni di sicurezza per il personale addetto delegato alle verifiche e controlli.

In ogni caso si prevede che gli "utenti" che accedono al Comune, debbano sottostare alle misure

organizzative disposte dal Comune (appuntamenti, sale di attesa, ecc) per attuare le misure di prevenzione e contenimento dei contagi.

Si invitano i Responsabili dei Servizi e tutti i dipendenti comunali ad attenersi alle disposizioni organizzative sopra indicate, garantendo un regolare accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto delle normative predette.

La presente, oltre ad essere inviata ai destinatari in epigrafe, viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(dott.ssa Marilena PERO')

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.